



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 19 del 24/05/2010**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 49 D.Lgs 22/97
DPR 158/1999**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13/06/2012

Indice

Art. 1 - Istituzione della Tariffa	3
Art. 2 – Presupposto.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi.....	3
Art. 4 - Definizione dei locali e delle aree soggette a Tariffa.....	3
Art. 5 - Locali ed aree non soggetti alla Tariffa.....	4
Art. 6 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree	5
Art. 7 - Determinazione della tariffa.....	6
Art. 8 - Piano finanziario.....	6
Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche	7
Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	7
Art. 11 - Obbligazione tariffaria	8
Art. 12 - Riduzioni tariffarie	8
Art. 13 - Utenze non stabilmente attive	9
Art. 14 - Tariffa giornaliera.....	9
Art. 15 – Agevolazioni.....	10
Art. 16 - Agevolazioni per le utenze domestiche.....	10
Art. 17 - Agevolazioni per le utenze non domestiche.....	11
Art. 18 - Riduzioni di carattere sociale	11
Art. 19 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell’occupazione/ conduzione	12
Art. 20 - Riscossione della Tariffa	13
Art. 21 - Rimborsi e compensazione.....	14
Art. 22 - Importi minimi	14
Art. 23 - Verifiche ed accertamenti.....	14
Art. 24 - Sanzioni ed interessi.....	15
Art. 25 - Tributo provinciale	16
Art. 26 - Trattamento dei dati personali.....	16
Art. 27 - Norma di rinvio	16
Art. 28 - Norme transitorie e finali	16
ALLEGATI.....	17

Art. 1 - Istituzione della Tariffa

1. Nel Comune di Maracalagonis è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 5/02/1997 n.22 e del DPR 158/99.
2. A norma dell'art. 49, commi 8, 9 e 13, del D.Lgs 22/97 la tariffa disciplinata dal presente regolamento è determinata, applicata e riscossa in proprio dal Comune sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento e della normativa vigente in materia.

Art. 2 – Presupposto

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o conduca locali e/o aree soggetti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di cui all'art. 19 del presente regolamento. Per le utenze non domestiche, le società, gli enti pubblici o privati e le associazioni di qualsiasi natura sotto la loro ragione sociale o denominazione con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte ad uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo sono tenuti al pagamento i singoli occupanti o detentori.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, ecc) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti in locazione od in comodato ad utilizzatori per periodi non superiori all'anno il soggetto tenuto all'obbligo del pagamento della tariffa è il proprietario o titolare di altro diritto reale del locale o dell'area.

Art. 4 - Definizione dei locali e delle aree soggette a Tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle del successivo art. 5, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerate nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.

4. Sono altresì soggette all'applicazione della tariffa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Art. 5 - Locali ed aree non soggetti alla Tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- Locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - Chiese e locali destinati al culto.
2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 6 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a 150 cm (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata a tariffa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

a)	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%	
b)	Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici		10%
c)	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	30%	
d)	Verniciatura, fonderie, smalterie, lucidatura mobili	40%	
e)	Metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali, fabbri e tornitori		20%
f)	Falegnamerie, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina		20%
g)	Imbianchini e tinteggiatori	15%	
h)	Marmisti, lapidei, manufatti in cemento	30%	
7. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
8. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
9. Le riduzioni previste dal presente articolo vengono applicate in alternativa alle esclusioni di superficie di cui al precedente art. 5.
10. La riduzione viene accordata su richiesta di parte da presentare al protocollo del Comune indirizzata all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre ed è concessa a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella richiesta deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi nonché la corretta osservanza della normativa in materia di smaltimento degli stessi mediante presentazione all'ufficio tributi di idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti .
11. La riduzione ha validità anche per le annualità successive a condizione che permangano le condizioni per la sua applicazione. In caso di variazioni nel corso dell'anno che facciano

venire meno le condizioni per l'applicazione della riduzione, l'utente è tenuto a presentare apposita denuncia entro i termini di cui all'art.19.

Art. 7 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR 27/04/99, n. 158, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, tenuto conto del Piano Finanziario di cui all'art. 49, comma 8, del D.Lgs 22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99.
2. La tariffa da applicare alle utenze per ciascun anno solare è definita entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dallo stesso anno finanziario. In caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito si intende prorogata la tariffa dell'anno precedente.
3. Il costo afferente al servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base dei criteri indicati dal DPR 158/1999, è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Il provvedimento di determinazione della misura tariffaria stabilisce altresì la ripartizione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenze domestica e non domestica, in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
6. La parte fissa e quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dall'allegato 4 del DPR 158/1999.
7. A tal fine i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd individuati nelle tabelle allegate possono essere motivatamente modificati anche con la delibera annuale di determinazione delle tariffe da applicare.

Art. 8 - Piano finanziario

1. La determinazione della tariffa avviene sulla base di apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs 22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99.
2. Il Piano finanziario, deve essere approvato entro la scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione e comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata la relazione prescritta dall'art. 8, comma 3, del DPR 158/99;
4. La tariffa annuale è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario.

Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DPR 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 4 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. Congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b. Congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;Tale circostanza viene riconosciuta su denuncia dei soggetti obbligati al pagamento corredata di relativa documentazione, con decorrenza dal mese successivo alla data della richiesta.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (*seconda casa*), il numero dei componenti occupanti l'abitazione, **qualora**

non sia stata acquisita la denuncia di occupazione di cui all'art. 19, viene stabilito sulla base di quanto indicato nella seguente tabella.

Ai fini della determinazione del nucleo familiare delle utenze domestiche non stabilmente attive, viene attribuito un numero di componenti rapportato alla superficie dell'abitazione da assoggettare a tariffa e desunto dalla seguente tabella:

- ☐ *Fino a 50 mq - numero 2 componenti*
- ☐ *Da 51 mq a 100 mq – numero 3 componenti*
- ☐ *Da 101 mq a 150 mq – numero 4 componenti*
- ☐ *Da 151 mq a 200 mq – numero 5 componenti*
- ☐ *Oltre 201 mq - numero 6 componenti*

Art. 11 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 19.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19.

Art. 12 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tariffa da applicare è ridotta, limitatamente alla parte variabile, al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri e inferiore a 1 km, ovvero al 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera il Km.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della denuncia di cui al successivo art. 19 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. L'eventuale interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (*motivi sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi*) non comporta l'esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di interruzione (computando a tale scopo come mese intero la frazione superiore a 15 giorni).

Art. 13 - Utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27/04/99, n. 158, si definiscono utenze non stabilmente attive:

- Le utenze domestiche tenute a disposizione (*seconde case*) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzati per un massimo di 183 giorni l'anno;
- Le utenze non domestiche costituite da locali ed aree scoperte adibite ad attività stagionale di durata, anche non continuativa, non superiore a 183 giorni per anno solare, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, fatta eccezione per quelle disciplinate dal successivo art. 14.

Art. 14 - Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 182 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche avverso per l'autorizzazione a partecipare a fiere ed eventi è tenuto a trasmettere l'elenco degli autorizzati all'ufficio tributi.
7. Per l'occupazione di locali ed aree sia pubbliche che private, effettuate in occasione di particolari manifestazioni o eventi che richiedono l'organizzazione e l'espletamento di uno specifico servizio di gestione dei rifiuti, il comune può definire, in accordo con l'organizzatore o il promotore, una tariffa forfetaria a copertura dei costi del servizio, anche attraverso la stipula di specifici contratti.
8. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport e simili per eventi sportivi o per altre manifestazioni socio-culturali-ricreative), la cui relativa produzione di rifiuti è variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno nonché il numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra gestore dell'impianto e il Comune, e la tariffa è assorbita da detto contratto.
9. In mancanza di stipula di contratto, la tariffa annuale è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Art. 15 – Agevolazioni

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, D.Lgs 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte delle agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tale agevolazioni sono previste sia per le utenze domestiche e sia per quelle non domestiche.

Art. 16 - Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella A, di seguito indicata:

TABELLA A - STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Incidenza minima dei rifiuti avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti	Riduzione della quota variabile della tariffa
20%	10%
40%	20%
60%	30%
80%	40%
100%	50%

3. qualitativa, indicati nella tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione della tariffa.
4. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

5. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 17 - Agevolazioni per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella parte variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile della tariffa.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante

la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune/soggetto gestore/soggetto affidatario, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd (coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) della classe corrispondente indicato nel provvedimento di determinazione annuale della tariffa.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 18 - Riduzioni di carattere sociale

1. Il Comune, nell'ambito di interventi socio assistenziali ovvero di prestazioni sociali agevolate, può riconoscere a soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, agevolazioni per il pagamento della tariffa, anche sotto forma di esenzione. I relativi oneri sono a carico del bilancio comunale e finanziati con proventi diversi dal gettito della tariffa.
2. I criteri ed i requisiti per usufruire delle agevolazioni sono stabiliti dal Comune con apposito regolamento.
3. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali hanno titolo per la concessione del sussidio sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

Art. 19 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/ conduzione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tariffa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali o delle aree soggette alla tariffa.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, è obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la denuncia, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio

dell'occupazione/conduzione. La denuncia può essere redatta anche su moduli diversi da quelli predisposti, purché contenga tutti gli elementi di cui al successivo comma 5. Essa può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o mediante posta certificata, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di invio in caso di posta elettronica.

4. Ai fini dell'applicazione della tariffa la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. Nel caso di mutamenti, invece, il soggetto è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/conducente/detentore, il codice fiscale, residenza;
- b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECOFIN dell'attività;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata, a destinazione ordinaria censite nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98.
7. Le variazioni denunciate decorrono, ai fini del calcolo della tariffa, dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono verificate. Nell'ipotesi in cui la denuncia di variazione sia presentata oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo l'efficacia della variazione, che comporti una riduzione della tariffa dovuta, decorrerà invece dalla fine del mese in cui è stata consegnata la denuncia di variazione, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 24.
8. La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione, debitamente riscontrabile.
9. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tariffa dei locali o delle aree,

dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.

11. Le richieste di riduzioni di cui agli articoli 12-16-18 possono essere presentate in ogni tempo e decorrono, comunque, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
12. ***Nel caso di mancata denuncia di occupazione nei termini stabiliti dal presente articolo il comune procederà al calcolo del numero degli occupanti secondo la tabella di cui all'art. 10 comma 3.***

Art. 20 - Riscossione della Tariffa

1. La tariffa viene riscossa dal Comune o dal soggetto gestore del servizio nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il comune, secondo le modalità seguenti.
2. La riscossione spontanea della tariffa può essere effettuata direttamente a norma dell'art. 49, comma 15, del D.Lgs 22/97, dal Comune, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'art. 52 del D. Lgs 446/97.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate, fatti salvi eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso che potranno essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Riscossione diretta

5. Il versamento viene eseguito su apposito conto corrente postale o per mezzo degli sportelli bancari convenzionati o tramite altri strumenti di pagamento, secondo quanto stabilito e debitamente pubblicizzato da parte del comune.
6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
7. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
8. L'avviso di pagamento e la richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 7 della L. 212/2000.
9. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal successivo art. 26, oltre che del recupero delle spese.
10. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della L. 296/2006
11. La tariffa giornaliera di cui al precedente articolo 14 può essere riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento, delle comunicazioni relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 21 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tariffa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tariffa qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 1,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi, sanzioni e spese, è inferiore ad € 10,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 23 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tariffa. A tal fine può:
 - Invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - Utilizzare, dandone avviso all'interessato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (a titolo esemplificativo anagrafe, ufficio tecnico/commercio del comune, Camera di Commercio, Conservatoria dei Beni Immobiliari, Catasto fabbricati, Dati metrici catastali, Archivi delle utenze elettriche e del gas, Contratti di locazione, ecc.);
 - Accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti;Il Comune dovrà informare dell'accesso il contribuente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e

162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da apposito funzionario designato dal Comune.

5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 24 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97;
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689.
3. La predetta sanzione, tenuto conto della gravità della violazione e dell'opera condotta dall'agente per eliminare o attenuare le sue conseguenze, viene graduata come segue:

- omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	da € 100,00 a € 500,00
- tardiva presentazione della denuncia originaria o di variazione	da € 50,00 a € 150,00
- infedeltà o incompletezza della denuncia originaria o di variazione di elementi non meramente formali e infedeli richieste di riduzioni	da € 50,00 a € 250,00
- mancata risposta a questionari o a richieste di documentazioni e/o informazioni e altre violazioni non di natura formale	da € 25,00 a € 100,00

4. Nella determinazione dell'importo della sanzione si tiene conto, oltre che dei criteri fissati dal legge 689/1981, dell'importo della tariffa o della maggiore tariffa accertata, nonché di precedenti violazioni commesse dal contribuente
5. Al fine della determinazione delle predette sanzioni la violazione di omessa o infedele presentazione della denuncia originaria o di variazione si intende commessa anche in ogni anno successivo al primo, fino alla regolarizzazione della violazione medesima o alla notifica dell'accertamento d'ufficio o in rettifica.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite
7. Detti interessi sono calcolati in caso di *riscossione a mezzo ruolo* a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tariffa o la maggiore tariffa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321. In caso di *riscossione diretta* a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 7 dell'art. 20.

Art. 25 - Tributo provinciale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs 22/97, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, è applicato prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs 05/02/1997, n. 22 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2010.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente e ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATI

TABELLA CON COEFFICIENTI Ka
TABELLA CON COEFFICIENTI Kb
TABELLA CON COEFFICIENTI Kc
TABELLA CON COEFFICIENTI Kd